Determina nr. 4/2026 del 05.02.2026
Oggetto: Determinazione ad acquisire servizi specifici necessari all'adempimento normativo previsto in materia di rifiuti. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023- affidamento servizi supplementari - CIG B98F7C5BA7

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).
che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

La necessità deriva dal nuovo obbligo di tenuta del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) con invio telematico delle registrazioni di carico e scarico nel quale Jtaca ricade per la produzione di rifiuti pericolosi (ex DLgs 213/2022 e DM 4 aprile 2023 n. 59, successivamente coordinato con la Legge di Bilancio 2026).

Premesso che:
- con decisione a contrarre n. 72/2025 del 17.12.2025 è stato predisposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 del servizio di Application Management Basic – servizio di assistenza e supporto del prodotto SIAV – ARCHIFLOW e del servizio di conservazione digitale per la durata di 48 mesi (annualità 2026-2027-2028-2029) all'operatore economico SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288 per un importo complessivo di euro 50.922,23 oltre iva;
- il contratto con l'operatore economico è stato stipulato in data 17.12.2025;
- il nuovo adempimento normativo che prevedo l'obbligo di tenuta del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) con invio telematico delle registrazioni di carico e scarico nel quale Jtaca ricade per la produzione di rifiuti pericolosi (ex DLgs 213/2022 e DM 4 aprile 2023 n. 59, successivamente coordinato con la Legge di Bilancio 2026);
- si palesa la necessità di richiedere prestazioni supplementari all'operatore economico affidatario del servizio di conservazione digitale;

- l’affidatario ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il suddetto servizio supplementare al prezzo iva esclusa di euro 200 per attivazione servizio e euro 150 quale canone annuale;

Considerato che:
- l’affidamento del servizio supplementare alla ditta SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288 consente di garantire che il servizio venga svolto in continuità con l’esecuzione dell’affidamento citato in premessa e senza arrecare alcun disagio alla stazione appaltante;
- ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/23, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- il costo del servizio supplementare è pari a euro 200 per attivazione servizio + euro 600 per canoni annuali + iva a norma di legge e corrispondente ad un aumento pari a euro 800 iva esclusa rispetto all’originario importo contrattuale;
- che la modifica di cui trattasi, non altera la natura generale del contratto, né cambia sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto;
- verificato che la suddetta variazione contrattuale, non eccedendo il 50% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all’art. 120, comma 2, D.Lgs 36/2023;
- a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l’importo complessivo dell’affidamento è di euro 51.722,23 + iva a norma di legge;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto di cui alla determinazione n. 72/2025 del 17.12.2025, stipulato con SIAV Spa con sede legale in Rubano (PD) P.IVA 02334550288, con un incremento dell’importo originario da corrispondere all’appaltatore di euro 800 iva esclusa;
2) che la modifica di cui trattasi, non altera la natura generale del contratto, né cambia sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario, e che il cambio del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi nonché un incremento dei costi;
3) di dare atto che l’ammontare della spesa di euro 800 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
4) di stabilire che il nuovo importo contrattuale è pari a euro 51.722,23 iva esclusa;
5) di stabilire che tutte le condizioni contrattuali diverse dal prezzo sono quelle fissate dal contratto di appalto già sottoscritto tra le parti;
6) di disporre che si provveda alla sottoscrizione di atto aggiuntivo;

7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.